

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Giudice di Pace di Torino**

**V Sezione – Civile**

In persona del dott. Alberto Polotti di Zumaglia ha pronunciato la seguente

**SENTENZA 9282/12**

Nella causa civile iscritta in primo grado al n. 9808/12 del R.G.  
avente per **oggetto**: risarcimento danni da incidente stradale.

Promossa da:

**RC CAR s.n.c di Cravero R. e Beneitone C.** in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Leinì, v. Martiri del Cudine n. 36 quale cessionaria del credito vantato dal sig. Garino Mauro residente in Rivarossa, v. Mignana n. 5/a ed elettivamente domiciliata in Torino, c. Siccardi . 9 presso lo studio dell'avv. Ricardo Romano che la rappresenta e difende come da delega in atti  
**ATTRICE**

Contro:

**Società REALE MUTUA di Assicurazioni** in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Torino, v. Corte d'Appello n. 11 elettivamente domiciliata in Torino, c. Vittorio Emanuele II n. 194 presso lo studio dell'avv. Luca Procacci che la rappresenta e difende come da delega in atti.

**CONVENUTA**

Nonché contro:

**CALCE E CEMENTI DI LAURIANO s.p.a.** in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Lauriano (TO),v. Cappelletta n. 18, v. Vittorio Amedeo II n. 9 e **ARNAUDO Bruno** residente in Verrua Savoia (TO) Località Sbarrera n. 137

**Altri Convenuti CONTUMACI**

**CONCLUSIONI DELLE PARTI**

**Per l'attrice:**

Contrariis reiectis dato atto che l'attrice agisce in giudizio quale cessionaria del credito vantato dal sig. Garino Mauro limitatamente ai danni ed oneri accessori riportati a seguito del sinistro per cui è causa, dato atto che la notifica della citazione in giudizio vale altresì quale notifica della detta cessione di credito agli effetti dell'art. 1264 c.c., previa declaratoria dell'esclusiva responsabilità del sig. Arnaudo Bruno nella produzione dell'evento dannoso per cui è causa, voglia il Giudice adito ex artt. 144-145-148 c.d.a. 2043-2055 c.c. dichiarare tenuti e conseguentemente condannare in solido i convenuti al risarcimento favore dell'attrice dei danni ed oneri accessori riportati a seguito del sinistro de quo; danni che nel loro complessivo ammontare si indicano in euro 2.780,87 comprensivi di euro 1.700,00 per le spese di riparazioni del veicolo Hyundai tg CJ289CV, di euro 195,00 per il noleggio di autovettura sostitutiva di quella sinistrata e di euro 885,87 compresi gli accessori di legge per le spese legali relative all'assistenza prestata a favore dell'esponente nella

fase ante causam o altra somma veriore che il Giudice di Pace Ill.mo riterrà legittimo ed equo liquidare a seguito dell'espletata istruttoria e degli accertamenti tecnici.

Con gli interessi e rivalutazione dal fatto.

Il tutto nei limiti di competenza per valore del Giudice adito

Col favore delle spese, dei compensi professionali e di quelli successivi alla sentenza – di cui si chiede la distrazione – oltre CPA e IVA come di legge ed oltre ad una quota delle spese generali che si indica nella misura del 12,5% dell'importo dei compensi giudiziali

**Per la convenuta Società REALE MUTUA di Assicurazioni :**

Rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione.

Respingersi ogni domanda ex adverso proposta in quanto infondata in fatto e in diritto.

Con il favore di spese e competenze , 12,5% spese generali, IVA e CPA

In via subordinata

Contenersi l'onere risarcitorio nei limiti del giusto e del provato

Con compensazione parziale o totale delle spese di lite

In via istruttoria

Disporsi consulenza tecnico comparativa su entrambi i mezzi asseritamente coinvolti volta a meglio chiarire l'entità e la compatibilità anche altimetrica dei danni risultanti sui veicoli coinvolti nel sinistro per cui è causa nonché a stabilire quali siano gli eventuali danni subiti dal veicolo attoreo a seguito del sinistro per cui è causa e la spesa necessaria per porvi rimedio.

**RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione regolarmente notificato il 27/1/2012 alla Società Reale Mutua di Assicurazioni, ed alla Calce e Cementi di Lauriano s.p.a. e l'1/2/2012 al sig. Arnaudo Bruno, la RC CAR s.n.c di Cravero R. e Beneitone C. conveniva in giudizio i suddetti destinatari dell'atto dichiarando di agire in qualità di cessionaria del credito vantato dal sig. Garino Mauro e chiedendo il risarcimento dei danni da esso patiti a seguito di incidente stradale verificatosi il 10/8/2011.

Asseriva l'attrice: che in tale data in Carrù (CN) l'autovettura Hyundai tg CJ289CV di proprietà di Garino Mauro era parcheggiata in v. Langhe all'altezza del numero civico 65 ove veniva urtata dall'autocarro Daf 85-460 tg DD458GY con rimorchio tg AE 16740 di proprietà della Calce e Cementi di Lauriano s.p.a ma condotto da Arnaudo Bruno che effettuava un'errata manovra nel ripartire da una sosta; che detta autovettura riportava danni come da ricevuta fiscale prodotta e che si era reso necessario il noleggio di autovettura sostitutiva con una spesa di euro 195,00; che il credito vantato nei confronti dei convenuti relativamente ai danni e oneri accessori era stato ceduto alla RC Car s.n.c come da contratto prodotto; che per l'attività di assistenza legale nella fase stragiudiziale era stata emessa nota pro forma di euro 885,87.

All'udienza di comparizione nessuno compariva per i convenuti Calce e Cementi di Lauriano s.p.a. ed Arnaudo Bruno, per cui verificata la presenza di tutti i presupposti di legge ne veniva dichiarata la contumacia; la Società Reale Mutua di Assicurazioni si costituiva invece regolarmente in giudizio contestando la riferibilità dei danni al sinistro quale descritto in citazione e comunque contestando le varie voci di danno richieste.

Nel corso dell'istruttoria veniva espletato l'interrogatorio formale dell'Arnaudo; veniva anche escussa una teste ed una volta conclusi tali incombenzi istruttori il G.d.P. disponeva l'espletamento di un tentativo di conciliazione che non sortiva alcun esito per cui all'udienza del 23/11/2012 invitava le parti a precisare le conclusioni ed a tanto le stesse provvedevano alla successiva udienza del 30/11/2012 alla quale la causa veniva trattenuta a sentenza.

Nel fascicolo di parte attrice è presente lettera raccomandata ricevuta dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni il 14/11/2012, lettera che contiene tutti gli elementi richiesti dalla legge per cui la domanda risulta proponibile e deve dunque essere esaminata. Occorre poi tener presente che in allegato a detta lettera è stata inviata anche la scrittura di cessione che fa riferimento ad ogni credito conseguente al risarcimento dei danni riportati dal veicolo nel sinistro per cui è causa, ivi comprese le spese per il soccorso, il traino, il fermo tecnico, il deprezzamento commerciale e gli interessi. Anche la cessione per le voci di danno qui fatte valere risulta perciò legittima.

Per quanto riguarda la prova del fatto occorre prendere atto che è stata prodotta copia di modulo CAI sottoscritto da entrambi i conducenti e che quindi fa presumere salvo prova contraria fornita dall'assicuratore che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso come previsto dal comma 2 dell'art. 143 del cod. assic. . Ma tale prova l'assicuratore non risulta l'abbia fornita posto che ha solo prodotto una relazione di un suo tecnico che solleva dubbi sulle modalità del sinistro solo con delle deduzioni in riferimento alle condizioni della gomma del veicolo dei convenuti senza peraltro apportare altri concreti elementi di prova per cui non si può dire che la presunzione di legge sia stata superata.

Per di più una teste ha confermato che l'autotreno facendo manovra aveva danneggiato il veicolo attoreo ed il convenuto Arnaudo nel corso dell'interrogatorio ha a sua volta confermato le modalità del fatto quali descritte in citazione.

Tanto precisato si deve ammettere che il sinistro è conseguente a colpa esclusiva del conducente il veicolo della Calce e Cementi di Lauriano s.p.a. che facendo manovra urtava con la sua gomma l'altro veicolo fermo in sosta e di conseguenza i convenuti vengono condannati al risarcimento integrale dei danni provocati a Garino Mauro e da questi ceduti all'attuale attrice.

Tali danni sono comprovati da documentazione che risulta accettabile visto che la fattura per euro 1.700,00 relativa alle riparazioni del veicolo non è poi molto distante dalla valutazione del perito dell'assicuratrice se si tiene conto che in quest'ultima si è tenuto conto di un costo orario della mano d'opera di solo 30 euro; per quanto riguarda la fattura del noleggio del veicolo sostitutivo di euro 195,00 non si ritiene di dover fare obiezioni visto che si tratta di esborso realmente effettuato tenuto anche conto che le utilità del veicolo che non si è potuto utilizzare in seguito al sinistro in qualche modo dovevano pur venir rimpiazzate con un costo che è quindi da riconoscere.

In totale dunque i predetti danni vengono riconosciuti in euro 1.895,00.

**Oltre a ciò parte attrice chiede anche il rimborso delle spese di patrocinio affrontate stragiudizialmente producendo peraltro al riguardo solo una nota pro forma.**

**In punto si può ricordare che la Suprema Corte ha subordinato il rimborso delle spese stragiudiziali alla presenza di ben precise condizioni come risulta dalla seguente massima:” In caso di sinistro stradale, qualora il danneggiato abbia fatto ricorso all’assistenza di uno studio di infortunistica stradale ai fini dell’attività stragiudiziale diretta a richiedere il risarcimento del danno asseritamente sofferto al responsabile e al suo assicuratore, nel successivo giudizio instaurato per ottenere il riconoscimento del danno la configurabilità della spesa sostenuta per avvalersi di detta assistenza come danno emergente non può essere esclusa per il fatto che l’intervento del suddetto studio non abbia fatto recedere l’assicuratore dalla posizione assunta in ordine all’aspetto della vicenda che era stata oggetto di discussione e di assistenza in sede stragiudiziale ma va valutata considerando, in relazione all’esito della lite su tale aspetto, se la spesa sia stata necessitata e giustificata in funzione dell’attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento.” (Cass. 21/1/2010 n. 997)**

Nel caso di specie la necessità di intervento di un legale risulterebbe già ampiamente giustificata visto che l'assicuratrice anche in corso di causa ha costantemente tenuto un atteggiamento di diniego di ogni suo intervento insistendo, anzi, per una CTU dalla quale si augurava evidentemente di ottenere quegli elementi di prova che essa avrebbe invece dovuto produrre.

**In ogni caso, si deve rilevare che il riconoscimento delle spese stragiudiziali è oggi previsto espressamente dall'art. 3 del d. m. 20/7/2012 n. 140 il quale prevede che l'attività stragiudiziale venga liquidata “.. tenendo conto del valore e della natura dell'affare, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, dell'eventuale urgenza della prestazione.**

**Si tiene altresì conto delle ore complessive impiegate per la prestazione, valutate anche secondo il valore di mercato attribuito alle stesse.”**

**E' certo vero che il comma 3 dell'art 1 di detto decreto precisa che i compensi liquidati al professionista comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione professionale, incluse le attività accessorie alla stessa, per cui si potrebbe dedurre che la liquidazione delle spese giudiziali possa esaurire ogni spettanza dell'avvocato, (salvo ovviamente quanto in precedenza osservato). Occorre però rilevare che se anche la previsione del riconoscimento del compenso per l'attività stragiudiziale di cui all'art. 3 si rivolge di fatto al rapporto cliente professionista tanto comporta comunque che dovendo detta attività essere sempre retribuita, si dovrà tenerne conto nel risarcimento del danno restando quindi esclusa da ogni valutazione delle spese giudiziali.**

Tanto precisato, ne consegue il riconoscimento anche della predetta voce di danno che si ritiene, nel caso di specie, di poter liquidare, con riferimento ai criteri ora normativamente previsti, in euro 300,00 per cui il danno totale da risarcire ammonta complessivamente ad euro 2.195,00.

Affermata dunque la responsabilità esclusiva dell'Arnaudo Bruno in ordine al verificarsi del sinistro ne consegue la sua condanna in solido con Calce e Cementi di Lauriano s.p.a.nella sua qualità di proprietaria del veicolo e quindi tenuta in forza del comma 3 dell'art. 2054 c.c. e con la Società Reale Mutua di Assicurazioni nella sua qualità di assicuratrice per la responsabilità civile conseguenza della circolazione del veicolo, all'integrale risarcimento dei danni provocati a Garino Mauro e di conseguenza al pagamento a favore della RC Car di Cravero R e Beneitone C s.n.c. in forza della cessione a favore di questa espletata dell'importo di euro 2.195,00 oltre interessi dalla data del fatto al soddisfo.

A seguito della soccombenza i convenuti vengono condannati anche al pagamento delle spese di lite a favore dell'attrice, spese che si liquidano in euro 2.060,00 ( per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria e tenuto conto dell'aumento di cui al comma 4 dell'art 4 del d.m. 20/7/2012 n. 140 ) oltre euro 148,13 per esposti e così in totale euro 2.208,13 oltre rimborso forfetario nel 12,5% spese generali, IVA e CPA come per legge con distrazione delle stesse a favore dell'avv. Riccardo Romano che se ne è dichiarato antistatario.

### **P.Q.M.**

Il Giudice di Pace di Torino definitivamente pronunciando dichiara Arnaudo Bruno responsabile esclusivo del sinistro per cui è causa e per l'effetto lo condanna in solido con Calce e Cementi di Lauriano s.p.a. e con la Società Reale Mutua di Assicurazioni all'integrale risarcimento dei danni provocati a Garino Mauro e di conseguenza al pagamento a favore della RC Car di Cravero R e Beneitone C s.n.c. in forza della cessione da questa fatta valere dell'importo di euro 2.195,00 oltre interessi dalla data del fatto al soddisfo.

Condanna i convenuti anche al pagamento delle spese di lite a favore dell'attrice, spese che si liquidano in euro 2.060,00 ( per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria e tenuto conto dell'aumento di cui al comma 4 dell'art 4 del d.m. 20/7/2012 n. 140 ) oltre euro 148,13 per esposti e così in totale euro 2.208,13 oltre rimborso forfetario nel 12,5% spese generali, IVA e CPA come per legge con distrazione delle stesse a favore dell'avv. Riccardo Romano che se ne è dichiarato antistatario.

Torino, 12 dicembre 2012

Pubblicata il 13 12 2012